

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE DI BOLZANO

composta dai magistrati:

Enrico MARINARO	Presidente
Francesco TARGIA	Consigliere– relatore
Alessandro PALLAORO	Consigliere

ha pronunciato il seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n.2358 del registro di segreteria sul conto giudiziale reso dall'economista del Comune di Lana, sig.ra Petra VORHAUSER, per l'esercizio finanziario 2019.

VISTI gli atti e i documenti di causa;

UDITI, nella pubblica udienza del 20 marzo 2024, con l'assistenza del segretario, dott.ssa Ombretta Ricoldo, il relatore, consigliere Francesco Targia; il rappresentante del Pubblico Ministero in persona del Procuratore regionale Alessia Di Gregorio e il dott. Matthias Merlo, Vicesegretario generale del comune di Lana;

FATTO e DIRITTO

1. Con relazione n. 40/2023 il magistrato designato all'esame del conto giudiziale reso dall'economista del Comune di Lana per l'esercizio 2019 - sig.ra Petra VORHAUSER – ed iscritto al n. 2358 del registro di segreteria, ha rimesso al Collegio, ai sensi degli artt. 145 e 147 del c. g. c., l'esame dello stesso.

Al riguardo, ha evidenziato la presenza di una irregolarità contabile relativa al mancato versamento della dotazione iniziale di tesoreria per un importo pari ad euro 15.000,00.

In particolare, ha segnalato che dalla verifica della reversale n. 7886 del 17 dicembre 2019 emerge che a fronte di una dotazione del fondo pari ad euro 30.000,00, l'importo della reversale è pari ad euro 15.000,00, con una rimanenza pari ad euro 15.000,00.

Con riferimento, poi, al buono 242 – euro 150,00 – ha segnalato l'impossibilità di evincere la tipologia di spesa e la finalità pubblicistica della stessa.

2. Con con nota in data 5 febbraio 2024 la Vicesindaco del Comune di Lana evidenziava la regolarità del conto. In particolare, faceva presente che la reversale di chiusura n. 5638 del 19 dicembre 2018 (successivamente annullata) non aveva prodotto effetti presso la tesoreria per problemi tecnici e che l'Amministrazione si era determinata nell'utilizzare il mandato del 2018 (n. 6 dell'8 gennaio 2018, chiuso con reversale n. 7886 del 17 dicembre 2019) anche come anticipazione per l'anno 2019. Ha chiarito, poi, che per mero errore si era proceduto alla creazione di ulteriori impegni/accertamenti in conto competenza ad inizio anno per un importo di euro 15.000,00, somme queste mai prelevate in tesoreria.

Con riferimento al buono 242 faceva presente che trattasi di omaggi acquistati e consegnati ai volontari coinvolti *“nell’iniziativa con finalità pubblicistica di accompagnamento scolastico dei bambini”*.

3. Il Procuratore regionale, in sede di conclusioni, chiedeva dichiararsi l'irregolarità del conto e della gestione con conseguente non ammissione a

discarico. Al fine segnalava la necessità di ulteriori accertamenti, ritenendosi non esaustive le delucidazioni fornite dall'Amministrazione. e la genericità degli scontrini che non consentono la verifica circa l'attinenza della spesa ai servizi istituzionali del Comune.

4. Da ultimo, il Comune di Lana, con nota in data 20 marzo 2024, insisteva per il discarico del conto e, in subordine, per una riduzione dell'addebito. Al fine, rappresentava che la dotazione di cassa disponibile ad inizio anno pari ad euro 30.000,00 è riferita alla disponibilità di cassa del bilancio comunale e non alla cassa economale che è stata sempre pari ad euro 15.000,00. Rappresentava, poi, che i piccoli buoni regalo destinati ai volontari sono stati consegnati in occasione di una cerimonia svoltasi in prossimità del Natale e che le spese di cui trattasi possono rientrare tra quelle istituzionali, in quanto necessarie al funzionamento dei servizi e, comunque, all'interno degli acquisti di piccoli regali per particolari iniziative.

5. Il Collegio, esaminati gli atti e la documentazione versata in giudizio, ritiene di dover, preliminarmente, evidenziare l'irregolarità ascrivibile alla dotazione iniziale del fondo. Fa presente, ad un tempo, che la stessa non ha, sulla base e nei limiti della documentazione in atti, inciso sulla regolarità della gestione contabile. Segnala, inoltre, la necessità di riportare, all'interno del conto giudiziale, tutte le informazioni necessarie ad una puntuale rendicontazione, anche attraverso l'allegazione della necessaria, completa documentazione a corredo. Evidenzia, poi, l'opportuna esigenza di redigere, in applicazione dell'art. 215 del testo unico dell'ordinamento comunale di cui alla legge regionale n. 2 del 3 maggio 2018, il previsto regolamento comunale sulle spese di rappresentanza.

6. Nel merito ritiene regolare il conto per i motivi di seguito indicati. Dalla documentazione in atti, prodotta anche a seguito dell'instaurazione del presente giudizio, emerge, infatti, che le spese effettuate col buono nn. 242 hanno carattere istituzionale, essendo volte a far conoscere alla collettività l'attività di accompagnamento scolastico dei bambini, gratificando, ad un tempo, con semplici omaggi consegnati in apposita cerimonia, i volontari che la svolgono. Detta spesa, peraltro, può (a ben vedere) farsi rientrare tra le spese di rappresentanza di cui all'art. 214 del testo unico dell'ordinamento comunale di cui alla legge regionale n. 2 del 3 maggio 2018 e, in particolare, tra quelle di cui al comma 2, lett. a) del successivo art. 215 (*acquisto di ... atti di cortesia in occasione di manifestazioni e iniziative di particolare rilievo*).

6. Sulla base di quanto sopra esposto il Collegio ritiene che non sussistano condizioni ostative a pronunciare il discarico del conto reso dalla sig.ra Petra VORHAUSER, economo del Comune di Lana, per l'esercizio 2019.

Non è luogo a pronuncia sulle spese.

PQM

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale di Bolzano, dispone il discarico dell'agente contabile Petra VORHAUSER, relativamente al conto giudiziale in epigrafe, nei termini di cui in motivazione.

Nulla per le spese.

Così provveduto nella camera di consiglio del 20 marzo 2024.

L'estensore

Francesco Targia

(firmato digitalmente)

Il presidente

Enrico Marinaro

(firmato digitalmente)